Automobile Club d'Italia Protecollo Entrata UFAL/0004084/17 Jata 30/08/2017 Cod/Registro: UPAL

DETERMINAZIONE n. 19 del 30/08/2017

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI ALESSANDRIA

OGGETTO: Fornitura di Energia Elettrica in regime di salvaguardia

CIG n.ZF31FBA30E

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale:

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche,

7

ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha stabilito in € 20.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti sono sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il provvedimento del 28/04/2017, con il quale la Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01/05/2017 e scadenza al 30/04/2019, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Alessandria;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, con Regolamento della UE n.2170/2015 del 26.11.2015, è stata stabilita la soglia comunitaria, per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appatti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Ente;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011:

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo:

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appatti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere, ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990, le funzioni di Responsabile del Procedimento:

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.(nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

VISTO l'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art.1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

PREMESSO che, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999, la Consip SpA ha stipulato, per il periodo 3.11.2016/12.12.2017, con la società Gala SpA la Convenzione denominata "Energia Elettrica 14" per i lotti geografici 1 (Valle D'Aosta e Piemonte), 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) e 6 (Lazio) per la fornitura di energia elettrica;

DATO ATTO che con propria determinazione del 21/02/2017 è stata autorizzata l'adesione alla suddetta Convenzione – lotto 1 (regione Piemonte) e, per effetto di ciò, è stato stipulato con la società Gala SpA un contratto per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/05/2017 – 30/04/2018;

PRESO ATTO, altresì, che la Consip SpA, in data 16.06.2017 e 5.07.2017, ha comunicato sul proprio sito, in "news dell'iniziativa Energia Elettrica 14" di procedere, per i motivi nello stesso indicati, alla risoluzione, nei confronti della società Gala SpA, della Convenzione "Energia elettrica 14" per i lotti 1 (Valle D'Aosta e Piemonte), 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) e 6 (Lazio) e di star valutando tutti gli interventi possibili ai sensi della normativa applicabile, ivi compreso l'interpello contrattualmente previsto, con la finalità di rendere disponibile nel più breve tempo possibile una convenzione alternativa, nel caso in cui le questioni tra Gala e i distributori non venissero risolte;

PRESO ATTO dell'intervenuta risoluzione e che gli interpelli selettivi relativi ai lotti 1 e 4 non hanno avuto esito positivo;

PRESO ATTO, inoltre, che la Consip SpA, come risulta dalle comunicazioni presenti sul proprio sito istituzionale, in data 31.07.2017, ha pubblicato il bando per la nuova procedura di l'affidamento della fornitura di energia elettrica, denominata "Energia Elettrica 15" che, si concluderà presumibilmente, entro il 31.12.2017;

PRESO ATTO che è prevista l'entrata, in automatico, nel Regime di salvaguardia qualora l'Ente Pubblico non abbia scelto un fornitore del libero mercato o, per qualsiasi ragione, ne sia rimasto privo, come evidenziato dalla stessa Consip che, nelle suddette news, ricorda che la fornitura di energia elettrica è comunque garantita dall'attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da quelle attualmente previste in Convenzione;

PRESO ATTO che, a seguito di procedura concorsuale pubblica, l'Acquirente Unico SpA, società del gruppo Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE), che gestisce il processo di variazione delle forniture di energia elettrica ed opera in qualità di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato di salvaguardia/maggior tutela, ha individuato gli esercenti per il servizio di salvaguardia per il biennio 2017/18, che sono Enel Energia SpA per il Lazio, la Valle D'Aosta ed il Piemonte:

VALUTATA l'opportunità di entrare nel Mercato di Salvaguardia a partire da luglio 2017, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità della fornitura dell'energia elettrica, trattandosi di un servizio essenziale per il funzionamento dell'ufficio, in attesa di aderire alla nuova Convenzione Consip, a decorrere, presumibilmente, dal 1.01.2018;

RITENUTO di affidare alla società Enel Energia la fornitura di energia elettrica mediante contratto ponte, a partire da luglio 2017, fatta salva la possibilità di recedere dal contratto nel caso di attivazione della nuova Convenzione Consip prima della suddetta data;

VISTO il DURC dal quale risulta la correttezza della Società Enel Energia in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC lo Smart CIG n. ZF31FBA30E;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di dare atto del passaggio al Regime di Salvaguardia e, pertanto dell'affidamento della fornitura di energia elettrica alla società Enel Energia Spa, individuata dall'Acquirente Unico SpA, a seguito di svolgimento di pubblica gara, come esercente in mercato di salvaguardia per la Regione Piemonte, per il periodo già citato.

Il contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra l'ACI e la società Enel Energia Spa, avrà inizio da luglio 2017.

L'importo, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per l'esercizio finanziario 2017, quale Centro di Responsabilità Gestore n 4021.

Si dà atto che del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente

Si dà infine atto:

- del DURC dal quale risulta la correttezza della Società Enel Energia in merito agli obblighi retributivi e contributivi:
 - dello Smart CIG, assegnato dall'ANAC che è il n.ZF31FBA30E

- che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.136/2010 e s.m.i. verrà acquisita dalla Ditta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,

IL Responsabile

DISSA' ANGELA STETANIA LEO

4